

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2408

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DUTTO, DEL PENNINO, BOGI, BRUNI GIOVANNI BATTISTA, CASTAGNETTI GUGLIELMO, DE CAROLIS, FIRPO, GALASSO, GRILLO SALVATORE, LA MALFA, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ, SANTORO

Presentata il 2 marzo 1988

Norme per l'introduzione dell'elettronica
e dell'informatica nelle operazioni di voto

ONOREVOLI COLLEGHI! — È appena necessario richiamare i casi di lamentati (e talvolta accertati) brogli ed errori nelle operazioni di voto, nonostante la sofisticatissima e meticolosissima normativa in vigore che non parrebbe dover lasciare spazio ad episodi del genere.

Il loro verificarsi puntuale ad ogni elezione, anche in anni recenti e perfino nelle più recenti elezioni politiche del 14 e 15 giugno 1987, contribuisce non poco ad avvalorare giudizi negativi da parte della opinione pubblica nei confronti delle istituzioni e del Parlamento in particolare.

È dunque urgente cercare di contrastare una simile tendenza verificando se e cosa è possibile in concreto fare per ridurre se non eliminare qualsiasi margine per scorrettezze nello spoglio e nella regi-

strazione sia dei voti di lista, sia, soprattutto, dei voti di preferenza. Non è che un aspetto della più ampia « questione morale » ad affrontare la quale il gruppo repubblicano si sente profondamente impegnato.

Lo sviluppo di nuove tecnologie nei settori dell'elettronica e dell'informatica fa ritenere che applicazioni di queste siano concepibili anche ai fini che si sono indicati, nell'ambito dell'attuale procedimento di voto.

Si può citare il caso analiticamente illustrato contenuto in una proposta di legge presentata da deputati del gruppo repubblicano in questa legislatura (introduzione di macchine scrutatrici elettroniche dotate di minicomputer e lettore ottico); ma si possono anche immaginare macchine da votazione di tipo diverso-

alle quali non affidare solo la fase di scrutinio ma anche quella iniziale della registrazione del voto di lista e di preferenza direttamente da parte dell'elettore.

Ed è (in un caso come nell'altro, come in altri ancora che possono essere studiati e sviluppati) comunque possibile immaginare ulteriori evoluzioni mediante il collegamento in via cavo di tutti i terminali elettronici in tutte le sezioni elettorali, onde conseguire praticamente in « tempo reale » i risultati sia pure non ufficiali dell'intero paese, o di un'intera

circoscrizione, o di un intero comune e così via.

D'altra parte, non è probabilmente opportuno fare a meno di una congrua fase di studio e di progettazione che la presente proposta suggerisce di affidare al Ministero dell'interno. Ciò costituisce per l'appunto l'oggetto della proposta che segue. Essa contempla il relativo finanziamento e alcuni criteri nell'auspicio che la relazione conclusiva prevista sia successivamente seguita da un'opportuna iniziativa legislativa del Governo in materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministero dell'interno effettua, direttamente o mediante affidamento a terzi, una ricerca avente lo scopo specifico di verificare la possibilità di applicazione delle nuove tecnologie nei settori dell'elettronica, dell'informatica e della telematica, al procedimento elettorale quale previsto dalla vigente normativa.

2. Obiettivo delle eventuali innovazioni devono essere:

a) la riduzione delle possibilità di errore e brogli nelle diverse fasi del procedimento elettorale;

b) la riduzione dei tempi attualmente necessari per le varie fasi;

c) la possibilità di una più celere raccolta dei dati, quantomeno di quelli provvisori;

d) la verifica dei costi e dei tempi necessari per l'attuazione delle varie fasi delle prevedibili innovazioni;

e) i collegamenti con l'attuale normativa di cui al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

ART. 2.

1. Entro diciotto mesi dalla conclusione il Ministro dell'interno sottopone al Parlamento i risultati della ricerca compiuta.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 2.500 mi-

lioni, di cui lire 1.000 milioni per il primo anno e lire 1.500 milioni per il secondo, si provvede mediante riduzione del capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1988 e 1989.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.